

**suva**



**Le prestazioni Suva in  
caso di invalidità**

**Il presente opuscolo informa sulle prestazioni alle quali hanno diritto le persone assicurate Suva se dopo un infortunio o una malattia professionale permangono postumi permanenti.**

**Suva**

**Divisione gestione dei casi**

---

<b>1 Diritto di annunciare una ricaduta</b>	<b>4</b>	<b>3 Indennità per menomazione dell'integrità</b>	<b>10</b>
		3.1 Premesse	10
		3.2 Calcolo	10
<b>2 Rendita di invalidità</b>	<b>5</b>	<b>4 Protezione giuridica</b>	<b>11</b>
2.1 Invalidità	5		
2.2 Grado di invalidità	6	<b>5 Copertura assicurativa per persone coinvolte in provvedimenti dell'AI (AINF AI)</b>	<b>12</b>
2.3 Calcolo della rendita	7		
2.4 Rendita di invalidità con contemporanea riscossione di una rendita di un'altra assicurazione sociale	8		
2.5 Inizio, durata, modifica della rendita	9	<b>6 Basi legali</b>	<b>13</b>
2.6 Pagamento, indennità di rincarò	9		
		<b>7 Indirizzi</b>	<b>17</b>

---

---

---

# 1 Diritto di annunciare una ricaduta

Se la persona infortunata è guarita da un infortunio o da una malattia professionale o se ulteriori terapie non possono portare ad un chiaro miglioramento del suo stato di salute, la cura viene conclusa. Da questo momento cessa il diritto a indennità giornaliera della Suva.

Qualora dopo un infortunio o una malattia professionale permangano dei postumi permanenti, verifichiamo se la persona infortunata ha diritto a una rendita di invalidità, a un'indennità per menomazione dell'integrità, a mezzi ausiliari e a un assegno per grandi invalidi.

Se successivamente lo stato di salute peggiora, la persona assicurata può nuovamente sottoporsi a una cura medica a carico della Suva (art. 21 LAINF)\*.

\* Gli articoli della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si trovano a pagina 13 e segg..

## 2 Rendita di invalidità

### 2.1 Invalidità

Ai sensi della Legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è **invalido** colui che in seguito a infortunio o malattia professionale è **pregiudicato** in misura apprezzabile e presumibilmente in modo permanente o per un periodo rilevante nella sua **capacità di guadagno**. Determinante per il diritto alla rendita non è quindi il pregiudizio alla salute, bensì unicamente la ridotta capacità di guadagno che ne deriva (artt. 7 e 8 LPGA).

Il **medico** fa un apprezzamento dello stato di salute della persona assicurata e indica in quale misura e per quali attività la persona è invalida.

Sulla base dell'apprezzamento medico, l'amministrazione, o in caso di controversia il giudice, decide in quali attività professionali la persona assicurata è pregiudicata e in che misura il pregiudizio si ripercuote sul suo salario. A seconda dell'attività da svolgere, uno stesso danno alla salute può avere ripercussioni diverse. Per questo motivo la valutazione dell'invalidità non si basa su una stima medica fondata su tabelle.

#### Esempio

Una persona assicurata perde la gamba sinistra a causa di un infortunio professionale. La cura medica è chiusa dopo la confezione di una protesi.

Come impiegato di commercio, l'infortunato è in grado di svolgere in misura completa la sua precedente attività, nonostante la perdita della gamba. Non sussiste pertanto invalidità.

Un operaio edile con il medesimo danno alla salute non può invece riprendere la sua attività professionale iniziale. Si renderà necessaria una riforma professionale. A causa del cambiamento di professione guadagnerà meno. Egli è impedito in misura apprezzabile nella sua capacità lucrativa ed è quindi parzialmente invalido.

## 2.2 Grado di invalidità

Il **grado di invalidità** risulta dall'apprezzamento delle possibilità di guadagno prima e dopo l'infortunio. Si stabilisce dapprima il salario che la persona infortunata può realizzare nonostante il pregiudizio. Si confronta poi questo reddito con quello che avrebbe potuto conseguire senza l'infortunio (art. 16 LPG).

### Esempio

Un capomuratore riceve un salario di 4500 franchi al mese. Dopo un grave infortunio alla schiena deve abbandonare questa attività. L'Assicurazione invalidità provvede alla riformazione professionale, in seguito alla quale egli può guadagnare nel ramo commerciale 3600 franchi mensili. La perdita di guadagno ammonta quindi a 900 franchi ossia al 20 per cento.

La persona infortunata è tenuta a fare tutto quanto si può da lei **ragionevolmente esigere** per attenuare, nel limite del possibile, le ripercussioni economiche dell'infortunio (obbligo di limitare il danno). Deve, ad esempio, sfruttare la sua capacità lucrativa residua e adoperarsi personalmente per un reinserimento professionale ottimale. A tale scopo può fare capo all'Assicurazione invalidità (consulenza professionale, ufficio di collocamento, riformazione professionale). In caso di disoccupazione ha inoltre il diritto di rivolgersi all'Assicurazione contro la disoccupazione.

Il grado di invalidità non viene influenzato dal fatto che la persona assicurata non si attiene all'**obbligo di limitare il danno**, oppure se per l'età o la difficile situazione sul mercato del lavoro risultano limitate le possibilità professionali. Fondamentalmente nemmeno le difficoltà linguistiche influiscono sul grado di invalidità.

## 2.3 Calcolo della rendita

La rendita è calcolata in base al guadagno realizzato dalla persona assicurata durante l'anno precedente l'infortunio (**guadagno annuale**, art. 15 LAINF).

In caso di invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'**80** per cento del guadagno annuale; in caso di invalidità parziale esso è ridotto in proporzione. La rendita non copre pertanto l'intera perdita di salario (art. 20 LAINF).

### Esempio

Una persona assicurata guadagnava prima dell'infortunio 4500 franchi al mese. Senza l'infortunio potrebbe guadagnare attualmente 5200 franchi. In seguito all'infortunio può lavorare solo mezza giornata con un salario di 2600 franchi. Il grado di invalidità è quindi del 50 per cento.

Calcolo della rendita:

Guadagno annuale CHF 54 000.–  
di cui l'80 per cento CHF 43 200.–

Rendita mensile per  
un'invalidità del 50 per cento:  
50 % di CHF 43 200.– =  
CHF 21 600.– : 12 = CHF 1 800.–

A seconda di quando è accaduto l'infortunio, l'importo della rendita di invalidità è suscettibile di subire una riduzione (al massimo del 40 per cento), a decorrere dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

In casi speciali stabiliti dalla legge un guadagno annuale ridotto viene integrato, in particolare quando:

- il rapporto di lavoro non è durato un intero anno;
- al momento dell'infortunio la persona assicurata percepiva un salario ridotto perché seguiva una formazione;
- il salario era ridotto causa servizio militare, infortunio, malattia, maternità, disoccupazione o lavoro di breve durata.

In caso di occupazione limitata nel tempo per contratto, anche il calcolo del guadagno annuale è limitato alla durata stabilita.

## 2.4 Rendita di invalidità con contemporanea riscossione di una rendita di un'altra assicurazione sociale

Se oltre alla rendita della Suva la persona assicurata percepisce una rendita dall'Assicurazione invalidità (AI) o dall'Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e/o una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera, la somma di queste rendite non può superare il 90 per cento del guadagno annuale. Se questo limite viene superato, la rendita dell'AI o dell'AVS e/o dell'assicurazione sociale estera viene integrata dalla Suva fino al massimo al 90 per cento del guadagno assicurato. La Suva versa in questi casi una cosiddetta **rendita complementare** (art. 20 cpv. 2 LAINF).

### Esempio

Guadagno annuale	CHF 54 000.–
Grado di invalidità	100 %
Rendita AI	CHF 3 008.–

(incl. rendite complete mensili per i figli)

### Rendita complementare

Guadagno annuale	CHF 54 000.–
90 % (massimo)	
CHF 48 600.– : 12=	CHF 4 050.–

al mese

Rendita mensile	CHF 3 008.–
-----------------	-------------

Rendita complementare della Suva al mese	CHF 1 042.–
--	-------------



## 2.5 Inizio, durata, modifica della rendita

Il **diritto alla rendita** nasce con la chiusura della cura medica. La rendita ha inizio il primo giorno del mese in cui nasce il diritto (art. 19 LAINF).

Il diritto alla rendita **esiste finché** l'incapacità lucrativa non si modifica, anche oltre il pensionamento. In caso di decesso, il diritto alla rendita **si estingue**.

Se già al momento della fissazione della rendita ci si può attendere un aumento della capacità lucrativa per adattamento o assuefazione della persona infortunata alle conseguenze infortunistiche, deve essere prevista già in anticipo la **riduzione** o la **limitazione nel tempo** della rendita. Ciò vale soprattutto per le lesioni alle mani. Se il previsto miglioramento non dovesse verificarsi, la persona assicurata può chiedere alla Suva un riesame dell'invalidità al momento della riduzione o soppressione della rendita.

Se subentra un notevole **cambiamento** dello stato di salute o delle condizioni economiche della persona assicurata, su propria iniziativa o su richiesta della persona stessa, la Suva, fino all'età dell'AVS, può rivedere la rendita in ogni momento, cioè aumentarla, ridurla o sopprimerla (art. 17 LPGA, art. 22 LAINF).

## 2.6 Pagamento, indennità di rincaro

La Suva versa le rendite in dodici rate, all'inizio di **ogni mese**. La persona assicurata può scegliere liberamente la modalità di pagamento (versamento su conto bancario o conto corrente postale).

Per compensare il **rincaro**, i beneficiari di rendita ricevono apposite indennità (art. 34 LAINF).

# 3 Indennità per menomazione dell'integrità

## 3.1 Premesse

Ha diritto all'indennità per menomazione dell'integrità chi accusa una menomazione importante e durevole all'integrità, vale a dire nella sua incolumità fisica o mentale.

Mentre la rendita di invalidità indennizza il danno materiale subito dalla persona infortunata, l'indennità per menomazione dell'integrità rappresenta invece la compensazione del danno immateriale causato dall'infortunio.

Il danno è **importante** se l'integrità fisica è pregiudicata in modo evidente (ad es. perdita di una mano) o grave (ad es. perdita dell'olfatto).

Esso è considerato **durevole** se persisterà presumibilmente per tutta la vita. Non è il caso, per esempio, dei dolori passeggeri (art. 24 LAINF).

## 3.2 Calcolo

L'ammontare dell'indennità per menomazione dell'integrità si basa sulla gravità del danno. Le direttive contenute nell'allegato 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni prevedono indennizzi tra il 5 per cento (ad es. perdita di almeno due falangi di un dito) e il 100 per cento (ad es. cecità completa).

La **base per il calcolo** è costituita dall'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato valevole il giorno dell'infortunio (art. 25 LAINF).

La **base per l'apprezzamento** è costituita dal reperto medico rilevato alla conclusione della cura. Per uno stesso danno l'indennità è uguale per tutte le persone assicurate. Non si tiene conto di eventuali inconvenienti individuali, come ad esempio impedimenti nel tempo libero o età.

### Esempio

Importo massimo del guadagno assicurato nel 2016	CHF 148200.-
Perdita di un piede	30 %
Indennità per menomazione dell'integrità	CHF 44460.-

# 4 Protezione giuridica

Le prestazioni assicurative sono determinate sulla base di accertamenti medici ed economici. L'**assegnazione** o il **rifiuto** avviene con una decisione formale. La persona assicurata può ancora chiedere un riesame alla Suva (**opposizione**) e in seguito ai tribunali (**ricorso**).

## 5 Copertura assicurativa per persone coinvolte in provvedimenti dell'AI (AINF AI)

Le persone che in seguito a un'invalidità sono escluse in modo temporaneo o permanente dal normale processo lavorativo o che seguono un provvedimento di integrazione, devono prestare attenzione alla loro copertura assicurativa. Generalmente è la Suva a essere responsabile dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Esistono tuttavia delle eccezioni. Per saperne di più, consultate il sito: [suva.ch/ainfai](http://suva.ch/ainfai)

Una persona beneficiaria di rendita resta quindi assicurata contro gli infortuni se svolge un'attività dipendente o se ha diritto a un'indennità di disoccupazione. Se la durata settimanale media dell'attività presso un datore di lavoro è di otto ore o più, è assicurata sia contro gli **infortuni professionali** sia contro quelli **non professionali**. Se la durata del lavoro è inferiore sono coperti solo gli infortuni professionali.

# 6 Basi legali

**Estratto dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).**

## **Art. 7 Incapacità al guadagno (LPGA)**

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure di integrazione ragionevolmente esigibili.

## **Art. 8 Invalidità (LPGA)**

<sup>1</sup> È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

<sup>2</sup> Gli assicurati minorenni non attivi sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.

<sup>3</sup> Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.

## **Art. 15 Guadagno assicurato (LAINF)**

<sup>1</sup> Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

<sup>2</sup> Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio.

<sup>3</sup> Nel fissare l'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'art. 18 LPGA, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi. In tale ambito, esso veglia affinché, di regola, almeno il 92 per cento, ma al massimo il 96 per cento dei lavoratori assicurati siano coperti per il guadagno integrale.

Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente:

- a) in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo;
- b) in caso di malattia professionale;
- c) qualora l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione;
- d) qualora l'assicurato sia occupato in modo irregolare.

### **Art. 16 Grado di invalidità (LPGA)**

Per valutare il grado di invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti di integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

### **Art. 17 Revisione della rendita di invalidità e di altre prestazioni durevoli (LPGA)**

<sup>1</sup> Per il futuro la rendita di invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali o aumenta al 100 per cento.

<sup>2</sup> Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa, se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.

### **Art. 18 Invalidità (LAINF)**

<sup>1</sup> L'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d'invalidità se l'infortu-

nio si è verificato prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado di invalidità in casi speciali. Ha la facoltà di derogare dall'art. 16 LPGA.

### **Art. 19 Inizio e fine del diritto (LAINF)**

<sup>1</sup> Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti di integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.

<sup>2</sup> Il diritto si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il riscatto della rendita o con la morte dell'assicurato.

### **Art. 20 Ammontare (LAINF)**

<sup>1</sup> In caso di invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80 per cento del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.

<sup>2</sup> All'assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all'art. 69

LPGA, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo previsto per l'invalidità totale o parziale. La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

<sup>2bis</sup> Il capoverso 2 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera.

<sup>2ter</sup> In deroga all'articolo 69 LPGA, al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento che dà diritto alla rendita, la rendita d'invalidità secondo il capoverso 1 e la rendita complementare secondo il capoverso 2, incluse le indennità di rincarico, sono ridotte come segue per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l'assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell'infortunio:

- a) per un grado d'invalidità almeno del 40 per cento, di 2 punti percentuali, ma al massimo del 40 per cento;
- b) per un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento, di 1 punto percentuale, ma al massimo del 20 per cento.

<sup>2quater</sup> Per le conseguenze di ricadute e postumi tardivi le riduzioni sono disciplinate ai sensi del capoverso <sup>2ter</sup> anche se l'infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni, a condizione che l'incapacità lavorativa provocata dalla ricaduta o dai postumi tardivi sia sopraggiunta dopo il compimento dei 60 anni.

#### **Art. 21 Cura medica dopo la determinazione della rendita (LAINF)**

<sup>1</sup> Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (artt. 10–13) sono accordati se il beneficiario:

- a) è affetto da malattia professionale;
- b) soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;
- c) abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;
- d) è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.

<sup>2</sup> L'assicuratore può ordinare il ripristino della cura medica.

<sup>3</sup> In caso di ricadute e di postumi tardivi o se l'assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese (artt. 10-13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all'indennità giornaliera calcolata in base all'ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.

#### **Art. 22 Revisione della rendita (LAINF)**

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell'AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

#### **Art. 24 Indennità per menomazione dell'integrità, diritto (LAINF)**

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.

<sup>2</sup> L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita di invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato

non ha diritto a una rendita. Il Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all'inalazione di fibre di amianto.

#### **Art. 25 Indennità per menomazione dell'integrità, ammontare (LAINF)**

<sup>1</sup> L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

#### **Art. 34 Adeguamento delle rendite al rincaro (LAINF)**

<sup>1</sup> Indennità di rincaro sono versate ai beneficiari di rendite di invalidità e per superstiti. Esse fanno parte integrante della rendita.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa le indennità in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.



# 7 Indirizzi

## **Regione Centro**

Tel.: +41 58 411 12 13

[suva.mitte@suva.ch](mailto:suva.mitte@suva.ch)

Cantoni: AG, BE, BS, BL LU, NW, OW,  
SO, UR, ZG

## **Regione Est**

Tel.: +41 58 411 12 14

[suva.ost@suva.ch](mailto:suva.ost@suva.ch)

Cantoni: AI, AR, GL, GR, SG, SH, SZ,  
TG, ZH

## **Regione Sud**

Tel.: +41 58 411 12 15

[suva.sud@suva.ch](mailto:suva.sud@suva.ch)

Cantone: TI

## **Regione Ovest**

Tel.: +41 58 411 12 16

[suva.ouest@suva.ch](mailto:suva.ouest@suva.ch)

Cantoni: FR, GE, JU, NE, VD, VS

## Il modello Suva I quattro pilastri



La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.



Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.



La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.



La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

### Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

### Informazioni

Divisione gestione dei casi  
Tel. 058 411 12 12  
servizio.clienti@suva.ch

### Download

[www.suva.ch/2384.i](http://www.suva.ch/2384.i)

### Titolo

Le prestazioni Suva in caso di invalidità

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

Prima edizione: gennaio 1988

Edizione rivista e aggiornata: settembre 2023

### Codice

2384.i